

**TAR Sardegna, 27.6.2014, n. 505**

Materia: equo indennizzo

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 223 del 2010, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Pateri, con domicilio eletto presso Luigi Pateri in Cagliari, via Alghero n. 29;

***contro***

Ministero della Difesa, Ministero della Difesa Direzione Generale Previdenza Militare della Leva e del Collocamento a Lavoro, Ministero dell'Economia e delle Finanze Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliati in Cagliari, via Dante n. 23;

***per l'annullamento***

del decreto a firma del direttore generale della previdenza Militare della leva e del collocamento a lavoro dei militari congedati N. 3582/M del 3/11/2009 avente ad oggetto la reiezione dell'istanza volta all'ottenimento dell'equo indennizzo; di ogni altro atto presupposto incluso il parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio del Ministero dell'economia e delle finanze, reso nell'adunanza n. 1/2008 del 28.1.2008.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero della Difesa Direzione Generale Previdenza Militare della Leva e del Collocamento a Lavoro e del Ministero dell'Economia e delle Finanze Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

visto l'art. 22 d.lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2014 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Con istanza del 4 maggio 1998 il ricorrente, -OMISSIS-<sup>^</sup> -OMISSIS-, richiedeva l'accertamento della dipendenza da causa di servizio di una serie di patologie.

Il sig. -OMISSIS- veniva sottoposto ad accertamenti medico legali.

Il verbale della Commissione medico ospedaliera del 1° giugno 2000 accertava la seguente -OMISSIS-:

*“-OMISSIS- e la giudicava SI dipendente da causa di servizio sulla base delle seguenti considerazioni:*

*La patologia in esame è di tipo -OMISSIS- la cui eziopatogenesi va ricercata in una continua e duratura esposizione a carichi sulla -OMISSIS-.*

*Dalle notizie rilevabili dal rapporto circostanziato, il militare in oggetto ha effettivamente svolto una mansione lavorativa che comporta una continua sollecitazione meccanica del -OMISSIS- e che perciò può assurgere a degna causa efficiente e determinante per l'insorgenza della -OMISSIS- in epigrafe soddisfacendo a criteri quantitativo – qualitativi di potenzialità lesiva”.*

Il verbale della CMO del 2/2/2006, ravvisava elementi patologici peggiorativi del quadro clinico del ricorrente.

Il Comitato di verifica per le cause di servizio si esprimeva negativamente e, di conseguenza, il direttore della divisione generale della previdenza militare di leva decretava il rigetto delle istanze del ricorrente.

Il sig. -OMISSIS- impugnava quindi i provvedimenti in epigrafe indicati deducendo le seguenti articolate censure di seguito sintetizzabili:

- 1) carenza di motivazione, motivazione incongrua, illogica, contraddittoria o perplessa, eccesso di potere per travisamento dei fatti;
- 2) difetto di motivazione sotto altro profilo, eccesso di potere per travisamento dei fatti.

Concludeva per l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Si costituiva l'Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla udienza pubblica del 9 aprile 2014 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

## DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Questa Sezione, anche recentemente (sentenza n. 315 del 2 maggio 2014), ha avuto modo di ricordare che la giurisprudenza è da tempo consolidata nel senso di ritenere che il Comitato di verifica delle cause di servizio, in quanto organo specificamente deputato a pronunciarsi nell'ultima e conclusiva fase del procedimento di concessione dell'equo indennizzo, è chiamato a rivedere criticamente i giudizi delle commissioni mediche di prima istanza, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e d'indirizzo. In definitiva, il parere del Comitato di verifica, oltre ad essere obbligatorio, è vincolante per l'Amministrazione procedente.

E' il Comitato di verifica che ha il compito di accertare l'esistenza di un nesso di causalità o concausalità fra le cause produttive delle -OMISSIS- o lesioni e i fatti di servizio, in quanto presupposto per la concessione dell'equo indennizzo.

In quest'ultima materia, come già precisato, la competenza del Comitato è esclusiva e i suoi pareri sono vincolanti per l'amministrazione, nel senso che spetta solo a tale organo esprimere il giudizio finale sulla eziologia diagnosticata dalla commissione medico - ospedaliera e che l'amministrazione procedente è tenuta a conformarsi alle determinazioni del Comitato, salvo il potere di chiedere un ulteriore parere allo stesso organo.

Gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio delle -OMISSIS- dei pubblici dipendenti, anche in relazione all'equo indennizzo, rientrano nella discrezionalità tecnica del Comitato, che perviene alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni della scienza medica specialistica, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale su tali decisioni è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di evidenti vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evidenzia l'inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione. Le valutazioni del Comitato sono sindacabili in sede giurisdizionale, oltre che per vizi del procedimento, soltanto per manifesta illogicità o mancata considerazione di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva, nonché per palese difetto di istruttoria e di motivazione.

Tale sindacato non si estende al merito delle valutazioni medico - legali dell'Amministrazione (ex multis, T.a.r. Puglia, Bari, sez. II, 07 ottobre 2013, n. 1358).

In senso del tutto analogo si è espresso ancora recentemente il Consiglio di Stato con sentenza della Sezione IV, n. 1454 del 25 marzo 2014.

Nel caso qui sottoposto all'attenzione del Collegio, il Comitato di verifica ha espresso un articolato parere in ordine alla non dipendenza da causa di servizio dell'-OMISSIS- del ricorrente.

La motivazione dello stesso è del tutto congrua e idonea a dare conto del percorso seguito per addivenire al diniego.

Non è dato rinvenire nessuna illogicità o irrazionalità del parere emesso dal Comitato di verifica né situazioni peculiari che possano indurre il Collegio a dubitare della logicità, completezza, razionalità delle valutazioni espresse dallo stesso.

Neanche, in questo caso, sarebbe possibile disporre una consulenza tecnica d'ufficio poiché nel processo avente ad oggetto il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia contratta dal pubblico dipendente la possibilità di procedere alla consulenza tecnica d'ufficio (CTU) non può estendersi sino a determinare e legittimare una sostituzione del giudice amministrativo alle valutazioni compiute dell'Amministrazione tramite il proprio Comitato di verifica (Consiglio di Stato, sez. IV, 8 gennaio 2013, n. 31, T.a.r. Campania, Napoli, sez. VII, 12 marzo 2013, n. 1413).

Il ricorso, in definitiva, deve essere rigettato in quanto infondato.

Le spese, stante la particolarità della controversia, possono essere compensate tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014